

Il sottoscritto ha l'onore di sottoporre <sup>all'Esame della</sup> ~~alla~~ Camera il sotto  
Progetto di modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Art. 1°

La giurisdizione civile e penale è esercitata nei rispettivi  
limiti stabiliti dagli articoli susseguenti

1° dal Magistrato di Capazione.

2° dai Magistrati di Appello.

3° dai Tribunali di Provincia.

4° dai Giudici di distretto.

Art. 2°

Nella è innovato negli attuali rapporti giurisdizionali  
tra i magistrati di capazione, i magistrati di appello,  
e i Tribunali di Provincia.

3°

Gli ufficiali del pubblico ministero sono paraggiati  
in grado ed in stipendio ai giudici del magistrato o  
Tribunale proprio cui esercitano il loro ufficio.

Gli stipendi sono dettati non dappi anche nelle stesso magi-  
strato o Tribunale e nel relativo ufficio del pubblico ministero.

4°

I giudici di distretto sono paraggiati in titolo, grado, e sti-  
pendio ai giudici di prima classe sedente nei Trib. di Provincia.

Il territorio della loro giurisdizione sarà composto di  
due mandamenti attuali.

Esi conoscono di tutte le azioni possessorie senza limitazione  
di valore, e di tutte le azioni personali o miste e delle  
petitorie Reali il cui oggetto non ecceda in valore la somma  
di lire mille ducento.

dalle sentenze dei giudici di distretto d'ordine d'appella-  
zione, ai Tribuni di provincia in tutte le cause, il cui oggetto  
cade in valore la somma di lire cento.

In materia di contravvenzione, i giudici di distretto  
avranno quella giurisdizione che le leggi attribuiscono agli  
altici giudici di mandamento.

Si medesimi nell'istruttoria dei processi criminali deere-  
teranno come giudici istruttori esercitando le autorità e le  
funzioni che il codice di procedura criminale attribuisce ai  
giudici istruttori sedenti presso il Tribunale di provincia.

~~Nell'altro progetto del  
sottop. subordinamento  
dell'amministrazione  
comunale e provinciale.~~

Al delegato mandamentale nominato dal Re sarà  
l'ufficio del pubblico ministero presso il giudice di distretto conf.  
desato qual giudice istruttore.

9<sup>o</sup>

Il giudice di distretto sarà coadiuvato nell'esercizio delle sue  
funzioni da due assessori non stipendiati e nominati dal  
Re, e da un competente numero di volontari.

6<sup>o</sup>

Uno dei detti due assessori risiede nel luogo stesso della  
residenza del giudice di distretto, e l'altro nel capo luogo  
dell'altro mandamento.

Entrambi sotto l'assoluta dipendenza del giudice di  
distretto tengono le udienze giornalieri, instruiscono i  
processi civili sino a che siano assegnati a sentenza,  
provvedono a tutti i casi d'urgenza, e fanno anche  
quegli atti d'istruttoria criminale che loro saranno  
specialmente delegati.

Ma tutte le sentenze sì interlocutorie che definitive dovranno  
essere firmate dal giudice di distretto.

8.  
L'ammissione dei volontari negli uffici dei giudici di diritto spetta al ministro.

9.  
Gli aspiranti sono nominati dal Re, e scelti tra quelli che un esame avrà dimostrato essere più idonei.

9.  
I giudici dei Tribunali di provincia e gli ufficiali del pubblico Ministero presso i medesimi stabilimenti saranno presi tra quelli aspiranti che un nuovo esame avrà dimostrato essere più idonei.

Le carriere dell'ordine giudiziario e del pubblico ministero sono parallele e costantemente distinte.

Gli aspiranti nominati giudici o ufficiali, come sopra, di ultima classe proseguiranno per gradi la rispettiva carriera in cui saranno entrati, sino al grado di

2  
Assistenti del  
magistrato d'appello,  
o di capo del pubblico  
ministero presso il  
medesimo magistrato.

10.

10.  
I giudici di distretto saranno prefetti tra i giudici sedenti nei Tribunali di provincia.

11.  
L'ammissione agli esami di cui negli art. 8. e 9. spetta al ministro. Le condizioni dell'ammissione, non che le condizioni e la forma degli esami saranno determinate per decreto Reale, sulle seguenti basi:

1° Sarà fissata una sufficiente durata del volontariato o della pratica equivalente non che dell'esercizio nell'ufficio di aspirante, con dichiarazione che prima del termine stabilito niuno potrà ammettersi ai rispettivi esami.

2° Il consiglio degli esaminatori sarà composto in modo che, l'università degli studj, la magistratura, e l'ordine degli avvocati siano in esso egualmente rappresentati.

3° Le materie degli esami saranno ordinate in maniera, che sopra di esse il candidato possa far fede dello studio ed esercizio pratico, e dei continuati studi teorici.

12.

Sarà provveduto con legge a parte per l'istituzione del giuri in materia criminale.

Firenze 7 Apr. 1850

Carlo Francesco Deputato.

~~Deputato~~

N.º 24.

Progetto di legge  
del Deputato Pescatore

preso in considerazione nell'Assemblea del 5 Gen. 1850

Modificazioni all'ordinamento  
giudiziario.